

Alla cortese attenzione di:

ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET -

Roma, 10 settembre 2020

Il Decreto n. 104 del 14/8/2020 cd Decreto Agosto ha riscritto nuovamente il calendario delle scadenze fiscali prevedendo una ulteriore rateazione dei versamenti sospesi di cui agli articoli 126 e 127, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e nuove proroghe per gli acconti di novembre 2020 e per i pagamenti delle cartelle sospese, mentre per i soggetti Ispa e collegati, viene introdotto un differimento “condizionato” relativamente al versamento dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, per le quali la scadenza ordinaria del 30 novembre 2020, viene slittata sino al 30 aprile 2021.

Si riepilogano di seguito tutte le novità introdotte :

1. rateazioni dei versamenti sospesi

Per i versamenti sospesi (articoli 126 e 127, del decreto legge 34/2020, cosiddetto decreto “rilancio”) il DL Agosto stabilisce che potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021.

Esempio : un contribuente che abbia un debito complessivo di 60.000,00 euro potrà optare per le seguenti diverse soluzioni :

- F24 unica soluzione al 16/9/2020
- F24 pari al 50% (euro 30.000,00) in 4 rate : 16/9 – 16/10 – 16/11 – 16/12 e per il restante 50% (euro 30.000,00) lo pagherà in 24 rate mensili, di euro 1.250 ciascuna, a partire dal 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio), fino al 16 dicembre 2022.

I versamenti sospesi sono : ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria compresi i versamenti IVA scadenti nel mese di marzo

Contribuenti interessati :

- a) imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti per il periodo dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020
- b) contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020;
- c) contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019 per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020;
- d) contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d'affari) sono sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020

2. Per i soggetti Iva, l'acconto di novembre si potrà "spostare" al 30 aprile 2021

Il decreto – legge 104/2020 proroga, il versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, in scadenza ordinaria al 30 novembre 2020, al 30 aprile 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isv), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro) a condizione che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

3. La sospensione per gli avvisi bonari

Attenzione : Si ricorda che l'acconto può essere determinato in due modi:
"storico" basato sui dati dell'anno precedente,
"previsionale" basato sul minore reddito dell'anno in cui si versa l'acconto.

L'articolo 144, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, entrato in vigore lo stesso giorno ha previsto la proroga al 16/9/2020 anche per i **versamenti** dovuti a seguito della notifica di **avvisi bonari generati** da controlli automatici (art. 36-bis del DPR 600/73, art. 54-bis del DPR 633/72) e formali (art. 36-ter del DPR 600/73) compresa la possibilità di applicare anche a questi l'agevolazione del pagamento dilazionato fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Infatti al comma 1 viene precisato che i versamenti scaduti tra l'8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l'entrata in vigore della norma), saranno comunque considerati tempestivi, senza calcolo di interessi, applicazione delle sanzioni o affidamento del carico alla riscossione, se effettuati entro il termine del 16 settembre.

esempio: avviso bonario notificato il 10 febbraio 2020 (scadenza ordinaria l'11 marzo), il pagamento, se non effettuato, potrà essere regolarizzato e sarà considerato tempestivo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, se effettuato entro il 16 settembre.

Mentre i versamenti in scadenza tra il 19 maggio (giorno di entrata in vigore della norma) e il 31 maggio potranno essere effettuati entro il 16 settembre, anche in questo caso senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

4. Sospensione notifica cartelle e pignoramenti

Viene **prorogato al 15 ottobre 2020** (l' articolo 152, decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34; articolo 99, decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104) la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati che quindi riprenderà a decorrere dal 16 ottobre 2020.

Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione**, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**.

La sospensione decorre dal **21 febbraio 2020** per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la **residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (D.P.C.M. 01.03.2020)**.

Le rate della **rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell'anno 2020** potranno essere versate il **10 dicembre 2020**

Attenzione: Ai sensi dell'art.154 comma 1 lett. C'è previsto che il **mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020 "non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020 – per questo termine** non sono previsti i **cinque giorni di tolleranza** entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.

5. LIPE del secondo trimestre 2020:

Il 16 settembre scade anche la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni IVA relativa al **periodo 1° aprile-30 giugno 2020** (quindi, il secondo trimestre).

Si riepiloga in forma tabellare il nuovo calendario delle scadenze fiscali :

Norme di riferimento	Importi da versare	Scadenza originaria	Scadenza prevista dal Decreto Rilancio	Scadenza in vigore modificata dal Decreto Rilancio
Articolo 126 D.L. 34/2020 articolo 97 DL. 104/2020	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione)	Dal 01.04.2020 al 31.05.2020	16.09.2020	16.09.2020 . Unica soluzione oppure . 50% in 4 rate dal 16/9 al 16/12 . 50% in 24 mesi dal 16/01/2021 al 16/12/2022
Articolo 126 D.L. 34/2020	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi	Dal 08.03.2020 al	16.09.2020	16.09.2020 . Unica soluzione oppure

articolo 97 DL. 104/2020	previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro)	31.03.2020		. 50% in 4 rate dal 16/9 al 16/12 . 50% in 24 mesi dal 16/01/2021 al 16/12/2022
Articolo 126 D.L. 34/2020 articolo 97 DL. 104/2020	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi)	Dal 02.03.2020 al 31.03.2020	16.09.2020	16.09.2020 . Unica soluzione oppure . 50% in 4 rate dal 16/9 al 16/12 . 50% in 24 mesi dal 16/01/2021 al 16/12/2022

Articolo 144 D.L. 34/2020	Avvisi bonari e rate avvisi bonari	Dal 08.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020	16.09.2020
Articolo 149 D.L. 34/2020	Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc.	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020	16.09.2020
Articolo 149 D.L. 34/2020	Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020	16.09.2020
Articolo 154 D.L. 34/2020	Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio	Tutti i versamenti in scadenza nel 2020	10.12.2020	10.12.2020

Articolo 154 D.L. 34/2020 art.99 DL 104/2020	Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione	Dal 08.03.2020 al 31.08.2020	30.09.2020	15.10.2020
---	---	---------------------------------------	-------------------	-------------------

Cordiali saluti

Ufficio Fiscale Fiavet